

**ECC.MO TRIBUNALE AMM.VO REG. DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE**

**ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE**

**PER: TABARANI MASSIMILIANO**, nato a Roma il 16.9.1990,  
c.f.: TBRMSM90P16H501P, residente in Roma, Via Fiume delle Perle  
11 – 00144 - elett.te dom.to in Roma, Via Giovanni Pierluigi da  
Palestrina 19 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Manni dalla quale  
è rapp.ta e difesa giusta delega in calce (C.F.: MNNMCR71A68H501T –  
FAX 06.3220393 – mariacristinamanni@ordineavvocatiroma.org);

**CONTRO**

***ARES 118 – Azienda Regionale Emergenza Sanitaria;***

***ASL VITERBO;***

***ASL RIETI;***

***AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN  
GIOVANNI-ADDOLORATA;***

**E NEI CONFRONTI DI**

***FALONI FABIO*** Cod.Fis. FLNFBA79L19H501R - nato il 19/07/1979 a  
Roma e residente in Roma, via della Magliana 529

***PINI SERGIO*** Cod.Fis. PNISRG70E17H501B - nato il 17/05/1970 a  
Roma e residente in Roma, Via Caio Rutilio n.16 scala B int.24

***- Controinteressati -***

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA ED  
ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI INDICATE IN  
PROSIEGUO**

- 1) Del provvedimento di **esclusione** - di cui alla Deliberazione del  
Direttore Generale A.R.E.S. 118 del 23.7.2020 comunicato con  
**nota prot n. 15056/361 del 27.7.2020** - dal **concorso pubblico**  
**indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138**

**operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza-**  
categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e  
Aziende del S.S.R. Aggregate (con avviso pubblicato sul  
B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019) nella parte in cui, prendendo atto  
delle conclusioni del Gruppo di Lavoro, non ha ammesso (il  
ricorrente e con lo stesso) i candidati indicati all'elenco n. 2)  
allegato ma non pubblicato in quanto è risultato che gli stessi  
non erano in possesso del requisito specifico di ammissione  
previsto all'art. 2 del bando e precisamente i cinque anni di  
esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo  
professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese  
private *“perché non hanno svolto, sulla base delle attestazioni  
allegate (in caso di attività prestata presso imprese private)  
ovvero delle autocertificazioni (solo in caso di servizio reso  
presso Pubbliche Amministrazioni) attività esclusivamente di  
“autista”... nonché perché i 5 anni, o parte di essi, di  
esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa  
presso imprese private, fatti valere quale requisito specifico di  
ammissione, non sono stati documentati dal candidato  
allegando alla domanda apposita documentazione da cui è  
risultato che l'attività lavorativa resa presso dette imprese è  
stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale  
ed assicurativa vigente: certificazione rilasciata dalla ditta,  
attestazione del Centro per l'impiego, copia libretto di lavoro,  
modello C/2 storico”* N. 361 TABARANI MASSIMILIANO”

2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche  
di contenuto sconosciuto, per quanto di ragione, ivi compresi:

- **il verbale del 22.4.2020 della Commissione citato quale  
allegato 1) della delibera n. 590 del 23.7.2020** nella parte in cui ha  
previsto che tutti i candidati indicati in un elenco (indicato al n. 2)

asseritamente allegato alla delibera n. 590/2020, ma non pubblicato) tra i quali il ricorrente, non erano in possesso del requisito specifico previsto all'art. 2 del bando, per le ragioni sopra esposte e richiamate nella delibera n. 590/2020;

- il **verbale del 25.8.2020 di esercizio del diritto di accesso** a documenti ex lege n. 241/90, sottoscritto dalla dirigente dell'A.R.E.S. 118 dott.ssa Mariucci, Presidente della Commissione di Concorso (*rectius*, Gruppo di Lavoro) nella parte in cui dichiara: *“con riferimento al certificato rilasciato dal Corpo dei Vigili del Fuoco ed attestante il servizio prestato in qualità di Vigile volontario o, come precisato dal sig. Tabarani, Vigile Discontinuo nello stesso si riporta che sono state svolte in totale 654 giornate e che, come considerato dall'azienda, corrispondono ad una anzianità pari ad anni 1 e mesi 10 che non consentono, unitamente agli altri servizi di raggiungere l'anzianità prevista”* e **le comunicazioni via pec in data 26.8.2020** nella parte in cui, in esito alla richiesta del ricorrente di visionare la propria scheda, l'A.R.E.S. 118 afferma che non vi sono altri documenti nella disponibilità dell'Ufficio che riguardino il ricorrente oltre la domanda di partecipazione del signor Tabarani ed i relativi allegati;

- l'**avviso di convocazione** dei candidati per **la prova pratica dal 14.9.2020 al 29.9.2020 incluso** e la relativa **calendarizzazione** pubblicati entrambi sul sito internet dell'A.R.E.S. 118 il **24.8.2020**;

- le prove selettive, le valutazioni dei titoli e le successive graduatorie finali del concorso;

### **PER L'ACCERTAMENTO**

**del diritto** del ricorrente a **partecipare al concorso pubblico** suddetto e

### **PER LA CONDANNA**

dell'A.R.E.S. 118 a consentire al ricorrente la **partecipazione** alla procedura concorsuale e, a tal fine, a **partecipare alla prova pratica e/o a differire** congruamente la data della **prova pratica**.

## F A T T O

1.- In data **7.11.2019** veniva pubblicato sul B.U.R.L. n. 90 il **bando di concorso** per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 **operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza-** categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R. Aggregate.

2.- Il Bando individuava espressamente il **profilo professionale e dunque le finalità che il Concorso si proponeva**, specificando espressamente quali fossero *“le caratteristiche dell'attività lavorativa (competenze, conoscenze, attitudini) dell'Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza”* che *“oltre alla guida del mezzo di soccorso, comprendono: I. Gestione del mezzo di soccorso... II. Supporto alla prestazione di soccorso”*.

3.- All'art. 2 del Bando veniva previsto per l'ammissione il requisito specifico di cui alla lettera e) ossia *“cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che “per esperienza professionale” deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo: non è pertanto compresa l'esperienza maturata in qualità di “volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita”*.

4.- Senza pretendere alcuna documentazione afferente l'esperienza professionale acquisita presso le pubbliche amministrazioni (in aderenza all'obbligo della P.A. di acquisire e verificare autonomamente il requisito) ma richiedendo l'esperienza nel profilo professionale di “Autista” e non quello di “Autista di Ambulanza”, il **Bando** prescriveva all'art. 5, alla rubrica *“Documenti da allegare alla domanda”*, che *“nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista, o parte di essi, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione*

da cui risulti che **qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta o, in alternativa, attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)**”.

In altri termini: per i servizi prestati presso la P.A. il candidato doveva semplicemente indicare il periodo – con onere di verifica da parte dell’A.R.E.S. 118 -, mentre per quelli prestati presso le ditte private il candidato doveva, alternativamente, o presentare una certificazione della ditta o il modello C2 storico o il libretto di lavoro.

**5.-** Il ricorrente presentava nei termini (28.12.2019) la **domanda obbligatoriamente prevista per via telematica** e, in relazione ai requisiti specifici e negli spazi appositamente dedicati, il ricorrente indicava l’attività svolta sia presso altre P.A. sia presso ditte private, **raggiungendo il requisito dei 5 anni di esperienza professionale previsti nel Bando.**

**5.1.-** Infatti, **nello spazio relativo all’attività prestata presso SSN o altre Pubbliche Amministrazioni**, il ricorrente così indicava:

Datore di lavoro (Denominazione e Sede - via - città -tel.)	data di assunzione (gg/mm/aa)	data di cessazione (gg/mm/aa)	Indicare se: <b>dipendente a tempo indeterminato</b> <b>dipendente a tempo determinato</b> <b>libero professionista</b> <b>CoCoCo</b> <b>Borsa di studio</b> <b>Frequenza volontaria</b> <b>Tirocinio</b>	Qualifica e disciplina Es. autista ambulanza	Impegno orario Settimanale (indicare n.ore settimanali)
<b>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma - Via Genova 3A 0646721</b>	02/08/2010	22/04/2018	Frequenza volontaria (retribuita)	<b>Autista</b>	Variabile

Dovendo indicare una delle voci previste nel riquadro proposto per la domanda telematica, il signor Tabarani si è trovato nell’impossibilità di precisare la vera e propria natura dell’attività svolta presso i Vigili del

Fuoco che viene propriamente definita come vigile del fuoco *volontario o discontinuo*.

Infatti, il **Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco** – corpo civile della Repubblica Italiana dipendente dal Ministero dell'Interno<sup>1</sup> - è formato, da un lato, da personale dipendente inquadrato nei ruoli impiegatizi, c.d. **vigili del fuoco permanenti**, e, dall'altro, da **personale c.d. volontario** ai sensi del D.P.R. 76/2004 o vigili del fuoco **discontinui** le cui prestazioni sono **assimilabili ad attività di libero professionista** ma vengono remunerate con **cedolino stipendiale di personale dipendente** e con voci proprie del personale dipendente<sup>2</sup>.

Orbene, nello schema curriculare di domanda, il ricorrente non ha potuto inserire né la voce “*dipendente*” - e ciò perché è riservata ai vigili del fuoco permanenti- , né la voce “*libero professionista*” - e ciò perché la sua attività non era stata svolta come lavoratore autonomo con partita iva, bensì mediante turni di lavoro prestabiliti di 10 ore e con percezione di un corrispondente trattamento stipendiale da parte del Ministero dell'Interno.

Il tutto in conformità alla normativa nazionale vigente, ben nota all'A.R.E.S. 118 ed alla Commissione di Concorso la cui **Presidente ha dichiarato in sede di accesso documentale, ex lege 241/90, che il periodo di 654 giorni di servizio di autista svolti come vigile volontario o discontinuo era stato considerato valido ma non sufficiente per l'ammissione al Concorso, pur considerati unitamente a quelli svolti presso le ditte private.**

---

<sup>1</sup> .Il d.lgs. n. 139 dell' 8 marzo 2006 stabilisce che: *"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo."*

<sup>2</sup> Ciò risulta da tutte le buste paga che vengono depositate unitamente al ricorso.

Per completezza, si osserva fin d'ora che il candidato si è trovato costretto ad indicare la tipologia di attività (c.d. frequenza volontaria) che, lessicalmente, appariva più aderente alla qualificazione di vigile del fuoco "volontario" rispetto a "permanente", con la consapevolezza che la Commissione di Concorso non avrebbe mai potuto assimilarlo ad attività di "volontariato", bensì alle categorie previste quale requisito specifico ex art. 2 del Bando (come in effetti è stato, come dichiarato dalla Presidente della Commissione).

Per quanto riguarda il periodo, trattandosi di un servizio svolto nell'arco di tempo di quasi 8 anni, per evitare di indicare un elenco interminabile di date e pur essendo il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma un corpo promanante dal Ministero dell'Interno, il ricorrente ha ritenuto di dover **specificare le date effettive allegando** alla domanda anche una **certificazione** da cui emergeva lo svolgimento di turni di servizio (che presso i Vigili del Fuoco sono di 10 ore al giorno) per totali **n. 654 giorni**<sup>3</sup>.

**5.2.-Nello spazio relativo all'attività prestata presso privati e rispetto alle Voci previste nella domanda, il ricorrente così dichiarava:**

Datore di lavoro (Denominazione e Sede - via - città -tel.)	data di assunzione (gg/mm/aa)	data di cessazione (gg/mm/aa)	Indicare se: <b>dipendente</b> a tempo indeterminato, dipendente a tempo determinato, <b>libero professionista</b> , CoCoCo Borsa di studio, <b>Frequenza volontaria</b> , Tirocinio	Qualifica disciplina Es. autista ambulanza	Impegno orario Settimanal (indicare n.ore settimanali)
SAN PAOLO DELLA CROCE	15/07/2019	31/12/2019	Dipendente a tempo determinato	Autista ambulanza	38
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	01/03/2018	14/07/2019	Dipendente a tempo indeterminato	Autista ambulanza	40
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	17/06/2017	28/02/2018	Dipendente a tempo determinato	Autista ambulanza	40
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	01/03/2016	16/06/2017	<b>Libero Professionista</b>	Autista ambulanza	variabili
SANITA' EMERGENZA AMBULANZE	01/04/2015	31/07/2015	Frequenza volontaria (retribuita)	Autista ambulanza	variabili
SOCCORSO ITALIA	01/02/2014	31/12/2014	Frequenza volontaria (retribuita)	Autista ambulanza	variabili

<sup>3</sup> Ad ulteriore specificazione si depositerà con il ricorso anche la dichiarazione del Comando dei Vigili del Fuoco in cui si chiarisce l'attività di autista del ricorrente come Vigile discontinuo.

In relazione al servizio prestato presso privati, da quanto indicato dal ricorrente nella domanda emergeva il seguente schema:

SOCIETA'	PERIODO	ANNI	MESI	GIORNI
<i>San Paolo della Croce</i>	15/07/2019 al 28/12/2019	0	5	13
<i>SEA Sanità Emerg. Ambulanze</i>	01/03/2018 al 14/07/2019	1	4	14
<i>SEA Sanità Emerg. Ambulanze</i>	17/06/2017 al 28/02/2018	0	8	14
<b>LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>1</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
<i>SEA Sanità Emerg. Ambulanze</i>	01/03/2016 al 16/06/2017	1	3	16
<b>LIBERA PROFESSIONE</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

La sommatoria dei periodi di lavoro dipendente e di libera professione era pari a **3 anni 9 mesi e 27 giorni**.

Tale periodo era **documentato** come previsto all'art. 5 del Bando e precisamente:

(i) il periodo di **lavoro dipendente**, con il modello C/2 per 1 anno, 17 mesi e 41 giorni, equivalente a **2 anni, 6 mesi e 11 giorni**;

(ii) il periodo di collaborazione **libero professionale** dal 1.3.2016 al 16.6.17 con la dichiarazione della ditta SEA Sanità Emergenza Ambulanze per **1 anno, 3 mesi e 16 giorni**<sup>4</sup>

A ciò si aggiungeva anche il periodo di collaborazione (volontaria ma senza l'emissione di fatture) retribuita per **n. 15 mesi** (pari ad 1 anno e 3 mesi) per la quale il Tabarani allegava le dichiarazioni della ditta Soccorso Italiana Ambulanze e la predetta dichiarazione della ditta SEA.

**Il ricorrente era pertanto in possesso dello specifico requisito di cui all'art. 2 lettera e) del Bando, documentato ai sensi dell'art. 5 della medesima *lex specialis*, relativamente all'effettività del possesso dell'esperienza professionale conformemente alle finalità che**

<sup>4</sup> Attività certificata anche dalle fatture emesse dal ricorrente per la sua attività di autista di ambulanze.

**l'Amministrazione si era prefissata di raggiungere nel bandire il concorso come segue:**

	<b>1 anno</b>	<b>10 mesi</b>		<b>(presso P.A.)</b>
+	<b>3 anni</b>	<b>9 mesi</b>	<b>27 giorni</b>	<b>(dipendente e autonomo)</b>
=	<b>5 anni</b>	<b>7 mesi</b>	<b>27 giorni</b>	

**7.-** Ciò nonostante il signor Tabarani si è visto **escludere dal concorso con la deliberazione n. 590/2020**, peraltro con una motivazione identica per diverse centinaia di candidati comunicata tralaticciamente con nota prot. 15056/361 in data 27.7.2020, per cui non sarebbe stato in possesso del requisito specifico di ammissione di cui all'art. 2 Bando "*perché non hanno svolto, sulla base delle attestazioni allegate (in caso di attività prestata presso imprese private) ovvero delle autocertificazioni (solo in caso di servizio reso presso Pubbliche Amministrazioni) attività esclusivamente di "autista" ... nonché perché i 5 anni, o parte di essi, di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa presso imprese private, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, non sono stati documentati dal candidato allegando alla domanda apposita documentazione da cui è risultato che l'attività lavorativa resa presso dette imprese è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente: certificazione rilasciata dalla ditta, attestazione del Centro per l'impiego, copia libretto di lavoro, modello C/2 storico*".

**8.-** Nella delibera veniva citato il verbale del 20.4.2020 (allegato alla medesima deliberazione n. 590/2020) con il quale la Commissione di Concorso aveva chiarito che l'esperienza professionale era relativa al profilo di autista e precisamente di autista professionista per il servizio svolto presso privati (nel caso del ricorrente non vi era dubbio in tal senso perché il **signor Tabarani aveva svolto sempre mansioni di autista di ambulanza come certificato nel modello C/2 e nella certificazione della ditta Società Emergenza Ambulanze srl** che,

come evoca il nome, **si occupa proprio di fornire servizi di autoambulanze.**

**9.-** Il ricorrente, ritenendo che all'allegato 2) della deliberazione n. 590/2020, che non era stato pubblicato, vi fosse quanto meno una scheda che lo riguardasse contenente la valutazione del proprio requisito di ammissione, **formulava in data 20.8.2020 istanza di accesso ex art. 22 l. 241/90** chiedendo all'ARES 118 i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione e relativi allegati inviati;
- 2) **scheda di valutazione individuale** del signor Tabarani Massimiliano n. 361 dell'elenco 2;
- 3) **richiesta da parte del Gruppo di lavoro e/o dell'Amministrazione ARES 118 rivolta alla P.A. per la verifica e/o l'accertamento del servizio prestato dal signor Tabarani Massimiliano dal 2.8.2010 al 22.4.2018** presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Roma – Via Genova 3A nella qualità di Autista.

**10.-** L'A.R.E.S. 118 consentiva l'accesso e fissava per l'esercizio del diritto la data del **25.8.2020** allorché veniva redatto verbale con cui il Direttore dott.ssa Mariucci, altresì Presidente della Commissione di Concorso (*rectius*, Gruppo di Lavoro), su richiesta del ricorrente di specificare le ragioni dell'esclusione, dichiarava: *“con riferimento al certificato rilasciato dal Corpo dei Vigili del Fuoco ed attestante il servizio prestato in qualità di Vigile volontario o, come precisato dal sig. Tabarani, Vigile Discontinuo nello stesso si riporta che sono state svolte in totale 654 giornate e che, come considerato dall'azienda, corrispondono ad una anzianità pari ad anni 1 e mesi 10 che non consentono, unitamente agli altri servizi di raggiungere l'anzianità prevista”*.

**11.-** Su richiesta di visionare **la scheda del ricorrente con la quale l'Azienda avrebbe valutato i servizi**, L'A.R.E.S. 118 precisava in data

26.8.2020 che non vi erano altri documenti nella disponibilità dell'Ufficio oltre la domanda e gli allegati.

**12.-** Medio tempore – in data **24.8.2020** – veniva pubblicato sul sito aziendale sia l'**avviso di convocazione** dei candidati ammessi (tra i quali ovviamente non figurava il ricorrente) in relazione all'espletamento della **prova pratica fissata dal 14.9.2020 al 29.9.2020 incluso**, sia la relativa **calendarizzazione delle prove**.

\*\*\*

E' interesse del ricorrente di chiedere l'annullamento dei provvedimenti di esclusione (così come gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto sconosciuto) onde poter partecipare alla selezione e pertanto propone il presente ricorso per i seguenti

### MOTIVI

#### PRIMO MOTIVO:

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE, INSUFFICIENZA ED INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER CARENZA E SUPERFICIALITA' DELL'ISTRUTTORIA.**

**1.1.-** Il provvedimento di esclusione dal concorso dell'odierno ricorrente merita di essere censurato per la palese **violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990** in quanto non vengono esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione di non ammettere specificamente il signor Tabarani.

Da una parte, la motivazione del provvedimento di esclusione contiene l'**indicazione di ragioni valide per centinaia di persone e non è specificata la ragione della mancata ammissione del ricorrente**.

Dall'altra, la motivazione indicata nella deliberazione n. 590/2020 comunicata al signor Tabarani con nota prot. 15056/361 il 27.7.2020 (richiamando quella delineata dal Gruppo di Lavoro nel verbale del 20.4.2020 ivi allegato) comprende **contemporaneamente** due motivi di esclusione dei candidati (tra i quali il ricorrente):

- 1) *“perché non hanno svolto, sulla base delle attestazioni allegate (in caso di attività prestata presso imprese private) ovvero delle autocertificazioni (solo in caso di servizio reso presso Pubbliche Amministrazioni) attività esclusivamente di “autista” nonché*
- 2) *perché i 5 anni, o parte di essi, di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista resa presso imprese private, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, non sono stati documentati dal candidato allegando alla domanda apposita documentazione da cui è risultato che l'attività lavorativa resa presso dette imprese è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente: certificazione rilasciata dalla ditta, attestazione del Centro per l'impiego, copia libretto di lavoro, modello C/2 storico”*

In relazione a tale motivazione appare evidente che il ricorrente sia stato lasciato nel dubbio se le ragioni della propria esclusione dal concorso consistevano (i) nel mancato svolgimento delle prestazioni oppure (ii) nella mancata documentazione delle prestazioni stesse.

Oltre alla incredibile, estrema genericità di una motivazione valida per diverse centinaia di persone, con la deliberazione n. 590/2020 e con la comunicazione personale del provvedimento non è stata data alcuna effettiva contezza del ragionamento seguito dall'A.R.E.S. 118 per giungere ad affermare che **il ricorrente** non avesse i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 lettera e) del Bando.

Deve quindi affermarsi sussistere il **vizio di motivazione** anche quale figura sintomatica dell'**eccesso di potere** oltre che come **violazione dell'art. 3 l. 241/90** e s.m.i., dal momento che l'obbligo generale di motivazione, salvo poche eccezioni (atti normativi, atti di contenuto generale, atti vincolati), non soltanto costituisce requisito di validità dell'atto amministrativo, ma lo strumento per rendere palese il ragionamento in base al quale la P.A. sia stata indotta ad adottare il provvedimento ed a dare ad esso un determinato contenuto.

Nel nostro caso, invece, la motivazione dell'esclusione offerta al ricorrente non spiega le ragioni per cui il signor Tabarani sia stato escluso dal concorso pubblico e, pertanto, non solo non consente il sindacato di legittimità degli atti amministrativi da parte del giudice ma soprattutto non realizza la funzione propria di interpretazione dell'atto amministrativo e di garanzia del privato per la correttezza dell'azione amministrativa.

Per costante e nota giurisprudenza del giudice amministrativo che, per brevità, si eviterà di riproporre, sussiste per l'Amministrazione l'obbligo – sancito dall'art. 3 L. n. 241/90 e dalle successive modificazioni – di rendere palesi le ragioni per le quali viene assunto un provvedimento, soprattutto se di contenuto negativo.

**1.2.-** Tale è la situazione del provvedimento di esclusione dal concorso per l'assunzione a tempo indeterminato oggetto del presente ricorso, in cui quanto meno l'Amministrazione avrebbe dovuto dar conto dell'**istruttoria** svolta e **specificare, in una scheda personale per ciascun candidato, la ragione (mancanza di esperienza o carenza di documentazione) e/o il calcolo dei periodi di servizio utili.**

Tuttavia, nel nostro caso **l'Amministrazione ha dichiarato di non aver mai predisposto un siffatto documento**, come ha avuto modo di chiarire l'A.R.E.S. 118 con la nota pec inviata in data 26.8.2020.

In particolare, il difensore del signor Tabarani con nota pec del 26.8.2020 così scriveva *“Ho ricevuto la domanda; in relazione all’istanza chiedo cortesemente di ricevere anche la scheda di valutazione personale del signor Massimiliano Tabarani, schede personali redatte dalla Commissione e che vengono indicate nella delibera n.590/2020. Comprenderà che si tratta del documento più rilevante ai fini della tutela dei diritti e degli interessi del mio Assistito ed al quale non può supplire il verbale di accesso di ieri 25.8.2020”*.

L’Amministrazione però dichiarava: *“si conferma che non esiste altra documentazione agli atti così come specificato nella delibera 590 del 23/07/2020. La schede ivi citate dalla n. 1 alla n. 24 non riguardano il suo assistito così come comprovato dalla notifica prot. n. 15056/361 del 27/01/2020 inviata al sig. Tabarani”*.

Deve pertanto affermarsi, oltre al **vizio di motivazione**, anche la **carenza di istruttoria** sotto il profilo della relativa **superficialità e inadeguatezza**.

### **SECONDO MOTIVO:**

**ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 e 97 COST, ART. 35 DLGS. 165/01 E S.M.I. E ART. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 E DELL’ART. 5 DEL BANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 L. 241/1990 S.M.I. ILLEGITTIMITA’ PER ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE SUI PRESUPPOSTI. IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITA’ MANIFESTA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIZIO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE.**

**2.1.-** Gli atti impugnati sono illegittimi anche perché affetti dal **vizio dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti**, oltre che per la patente **violazione della *lex specialis* in relazione all'erronea valutazione del requisito ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 lettera e) nonché dell'art. 5 del Bando di concorso**, dal momento che il ricorrente aveva maturato il presupposto specifico per l'ammissione.

Il vizio sussiste anche avendo riguardo anche alla **precisazione eseguita in data 25.8.2020** con verbale sottoscritto dal direttore dott.ssa Mariucci, **Presidente della Commissione di Concorso (*rectius* Gruppo di Lavoro) in sede di esercizio dell'accesso ai documenti.**

In quella sede l'Amministrazione ha infatti avuto modo di dar maggior corpo alla motivazione avendo chiarito che: *“con riferimento al certificato rilasciato dal Corpo dei Vigili del Fuoco ed attestante il servizio prestato in qualità di Vigile volontario o, come precisato dal sig. Tabarani, Vigile Discontinuo nello stesso si riporta che sono state svolte in totale 654 giornate e che, come considerato dall'azienda, corrispondono ad una anzianità pari ad anni 1 e mesi 10 che non consentono, unitamente agli altri servizi di raggiungere l'anzianità prevista”*.

Ciò significa che:

- **L'A.R.E.S. 118 ha considerato utile il periodo svolto presso il Comando Vigili del Fuoco di Roma come autista** (per totali 1 anno e 10 mesi);
- **L'A.R.E.S. 118 non avrebbe considerato utili i periodi diversi da quelli certificati nel modello C/2** (nel quale sono attestate mansioni di autista di autoambulanze per 2 anni, 6 mesi e 11 giorni).

**2.2.-** E' pertanto necessario impugnare l'esclusione del ricorrente dal concorso anche in relazione a quanto emerge da tale provvedimento

amministrativo, reso in data 25.8.2020, nella parte in cui non riconosce, ai fini dell'integrazione del requisito di ammissione *ex art. 2 lex specialis*, **quanto meno il periodo svolto di autista di ambulanze come “lavoratore autonomo” per 1 anno, 3 mesi e 16 giorni (dal 1.3.2016 al 16.6.2017) come dichiarato dalla SEA Società Emergenza Ambulanze srl nella certificazione allegata alla domanda del ricorrente.**

L'Amministrazione ha infatti errato nel non considerare che il ricorrente aveva svolto attività di autista di ambulanze come lavoratore autonomo con emissione di regolari fatture e che, unitamente ai servizi svolti come lavoratore dipendente, raggiungeva ampiamente il requisito di cui all'art. 2 Bando.

Rileggendo l'art. 2 lettera e) del Bando si osserva che veniva prescritto il requisito di *“cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che “per esperienza professionale” deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo”.*

Come chiarito nella premessa del presente ricorso, in relazione al servizio prestato presso le ditte private, la sommatoria dei periodi di lavoro dipendente e di libera professione era pari a **3 anni 9 mesi e 27 giorni come da documentazione allegata ai sensi dell'art. 5 del Bando** e precisamente:

(i) per il periodo di **lavoro dipendente**, il ricorrente aveva inviato il **modello C/2** che certificava il periodo di 1 anno, 17 mesi e 41 giorni, equivalente a **2 anni, 6 mesi e 11 giorni;**

(ii) per il periodo di collaborazione come **lavoratore autonomo** dal 1.3.2016 al 16.6.17, il ricorrente aveva allegato la dichiarazione della ditta SEA Sanità Emergenza Ambulanze srl che certificava tale tipologia di rapporto sulla base di fatture emesse per **1 anno, 3 mesi e 16 giorni.**

Complessivamente, **il ricorrente era quindi in possesso dello specifico requisito di cui all'art. 2 lettera e) del Bando, documentato ai sensi dell'art. 5 della medesima *lex specialis*, relativamente all'effettività del possesso dell'esperienza professionale conformemente alle finalità che l'Amministrazione si era prefissata di raggiungere nel bandire il concorso, il tutto come da seguente conteggio:**

	<b>1 anno</b>	<b>10 mesi</b>		<b>(presso P.A.)</b>
+	<b>3 anni</b>	<b>9 mesi</b>	<b>27 giorni</b>	<b>(dipendente e autonomo)</b>
<hr/>				
=	<b>5 anni</b>	<b>7 mesi</b>	<b>27 giorni</b>	

Pertanto, **l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico è profondamente illegittima e ingiusta** e viola apertamente le norme di cui agli **artt. 3 e 97 cost, art. 35 dlgs. 165/01 e s.m.i. e art. 3 D.P.R.487/94** che sovrintendono allo svolgimento del concorso in parola nonché i ben noti **principi del *favor participationis***.

**2.3.-** Né si dica che il periodo svolto come **lavoratore autonomo** di ben 1 anno, 3 mesi e 16 giorni non fosse stato certificato.

Infatti, la dichiarazione della **SEA Sanità Emergenza Ambulanze srl** attesta che dal marzo 2016 al 16 giugno 2017 il ricorrente ha collaborato come **autista “titolare di partita iva individuale”**, in altri termini come **lavoratore autonomo**.

Il ricorrente ha dichiarato il relativo svolgimento a decorrere dal 1.3.2016: ove mai si ritenesse che la certificazione fosse stata valida soltanto a decorrere dal 31.3.2016 (marzo 2016), anche in questo caso, decurtando 30 giorni dal totale, il signor Tabarani raggiungerebbe comunque il requisito minimo di ammissione dei 5 anni.

**2.4.-** A ciò si aggiunga che **l'amministrazione non ha indicato nel Bando, né tra gli allegati, un fac-simile di dichiarazione da parte delle ditte private.**

Ne consegue che, ove l'A.R.E.S. 118 avesse ritenuto che la certificazione della ditta fosse stata incompleta, avrebbe **dovuto** far ricorso al c.d. **soccorso istruttorio**, strumento che l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile e con portata obbligatoria anche nei concorsi pubblici *“quando è funzionale a integrare o regolarizzare la documentazione presentata, purché ciò non arrechi effetti vantaggiosi a danno degli altri candidati, come nel caso di presentazione di titoli o requisiti omessi”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che **l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241** ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio con la **finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento** dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere, come ha chiarito efficacemente **l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 9**.

Con la pronuncia n. 7975/2019 è stata delineata l'applicabilità ai concorsi pubblici dell'**art. 6 della legge 241/90**, il quale ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di **regolarizzare o integrare una documentazione carente**.

Secondo il Consiglio di Stato l'utilizzo del c.d. soccorso istruttorio per le finalità proprie delle **procedure concorsuali** si rivela necessario dal momento che, essendo diretto al fine pubblico della selezione dei migliori candidati per i posti pubblici, l'esito della procedura **non può essere alterato da meri errori formali**, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

**Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile** in sede concorsuale poiché consentirebbe ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, con violazione della *par condicio*.

In ogni altro caso in cui **il candidato abbia invece allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta** – come nel nostro caso - **il soccorso istruttorio va attivato**.

Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che *“ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza”*.

Esattamente come nel caso del signor Tabarani in cui l'A.R.E.S. 118 ben avrebbe **dovuto** invitare il ricorrente a presentare una **integrazione** ove avesse riscontrato incertezza nella dichiarazione della ditta SEA Sanità Emergenza Ambulanze srl in relazione al periodo di svolgimento dell'attività di autista di ambulanze come **lavoratore autonomo con emissione di fatture (c.d. periodo a “partita iva individuale”)**.

### **ISTANZA INCIDENTALI DI SOSPENSIONE**

Sussistono i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

Il fumus boni iuris è rinvenibile nelle suesposte censure.

I provvedimenti impugnati recano al ricorrente un danno gravissimo e non altrimenti riparabile, precludendogli la partecipazione al concorso pubblico.

Il danno è in *re ipsa*.

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un **intervento cautelare monocratico**, sotto forma di **ammissione con riserva del ricorrente alla prova pratica** che è prevista per gli ammessi a decorrere **dal 14 fino al 29 settembre 2020** incluso, e ciò all'evidente fine di scongiurare al ricorrente quei pregiudizi gravi ed irreparabili che discendono dalla mancata partecipazione alla prova pratica ed alla selezione ed alle consequenziali perdite di chances.

**Quanto al *periculum*, l'Amministrazione ha già convocato tutti i candidati ammessi ed indicati nell'allegato alla delibera n. 590/2020.**

Il provvedimento cautelare, inoltre, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che proprio durante la prova pratica potrebbe valutare le capacità del ricorrente, senza dimenticare l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un ufficio pubblico.

Nella denegata ipotesi di mancata concessione delle misure monocratiche, si chiede di provvedere in **forma collegiale ordinando all'Amministrazione di far partecipare il ricorrente ammettendolo con riserva alla prova pratica, previo congruo differimento delle date calendarizzate della prova stessa.**

Ciò premesso,

### **SI CHIEDE**

previa concessione delle misure cautelari nelle forme indicate in ricorso:

1) **in via preliminare, l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova pratica del concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo**

**indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati - autista d'ambulanza-** categoria B livello economico super- presso l'A.R.E.S. 118 e le Aziende del S.S.R. Aggregate indicate in epigrafe;

2) **nel merito**, l'annullamento di tutti gli atti di esclusione/mancata ammissione al suddetto concorso, presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi i verbali del 25.8.2020, le note pec del 26.8.2020, l'avviso di convocazione dei candidati per la prova pratica dal 14.9.2020 al 29.9.2020 incluso e la relativa calendarizzazione pubblicati entrambi sul sito internet dell'A.R.E.S. 118 il 24.8.2020, oltre alle le prove selettive, le valutazioni dei titoli e le successive graduatorie finali del concorso e comunque tutti quelli dipendenti, anche di contenuto sconosciuto, con accertamento del **diritto del ricorrente a partecipare al concorso pubblico** suddetto e conseguente **condanna** dell'Amministrazione a consentire al ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

*Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento del contributo unificato di € 325,00.*

Con ossequio.

Avv. Maria Cristina Manni